

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 90

Edizione
in lingua italiana

50º anno

Comunicazioni e informazioni

25 aprile 2007

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario</u>	<u>Pagina</u>
2007/C 90/01	I <i>Risoluzioni, raccomandazioni, orientamenti e pareri</i>	
	PARERI	
	Consiglio	
	Avviso all'attenzione delle persone, gruppi e entità che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo	1
<hr/>		
2007/C 90/02	II <i>Comunicazioni</i>	
	COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA	
	Commissione	
	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	2
<hr/>		
2007/C 90/03	Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari	5
<hr/>		
2007/C 90/04	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	10
<hr/>		

IT

1

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
------------------------------	-------------------------	---------------

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

2007/C 90/05	Tassi di cambio dell'euro	16
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI		
2007/C 90/06	Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	17
2007/C 90/07	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione ⁽¹⁾	19
2007/C 90/08	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione ⁽¹⁾	22
2007/C 90/09	Procedura maltese per l'attribuzione di diritti di traffico	25

V *Pareri*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

2007/C 90/10	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.4602 — Atlas Copco/Dynapac) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	29
--------------	---	----

ALTRI ATTI

Consiglio

2007/C 90/11	Avviso all'attenzione delle persone, entità e organismi che sono stati inclusi dal Consiglio nell'elenco delle persone, entità e organismi cui si applica l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) 423/2007 del Consiglio (Allegato V)	30
--------------	--	----

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Risoluzioni, raccomandazioni, orientamenti e pareri)

PARERI

CONSIGLIO

Avviso all'attenzione delle persone, gruppi e entità che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

(2007/C 90/01)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone, gruppi e entità elencati nella decisione 2006/379/CE del Consiglio (¹) e nella decisione 2006/1008/CE del Consiglio (²).

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che restano validi i motivi per l'inclusione negli elenchi summenzionati delle persone, gruppi e entità soggetti alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio del, 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (³). Pertanto il Consiglio intende mantenere tali persone, gruppi e entità nell'elenco.

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone, gruppi e entità in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie o le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.

Si attira l'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencati nell'allegato del regolamento, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 5 del regolamento). Un elenco aggiornato delle autorità competenti figura nel sito web al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm

Le persone, i gruppi e le entità in questione possono presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione del Consiglio riguardo al loro mantenimento negli elenchi summenzionati (a meno che la motivazione sia già stata loro comunicata). Al riguardo si attira l'attenzione delle persone, dei gruppi e delle entità interessati sull'imminente riesame dell'elenco da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 1, paragrafo 6 della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio (⁴).

Le persone, i gruppi e le entità in questione possono altresì presentare una richiesta al Consiglio, insieme ai documenti giustificativi, volta ad ottenere il riesame della decisione che li include negli elenchi summenzionati. Tali richieste dovranno essere presentate entro un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Le eventuali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo: Consiglio dell'Unione europea (all'attenzione di: Designazioni UNSCR 1373), Rue de la Loi 175, B-1048 Bruxelles.

(¹) GUL 144 del 31.5.2006, pag. 21.

(²) GUL 379 del 28.12.2006, pag. 123.

(³) GUL 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(⁴) GUL 344 del 28.12.2001, pag. 93.

II

(Comunicazioni)

**COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA**

COMMISSIONE

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 90/02)

Data di adozione della decisione	14.12.2004
N. dell'aiuto	NN 63/04 (ex N 472/03)
Stato membro	Portogallo
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Reprivatização (primeira fase) da TAP — Transportes Aéreos Portugueses S.A.
Fondamento giuridico	Lei 11/90 de 5 de Abril de 1990, Decreto-lei 122/98 de 9 de Maio de 1998, Decreto-lei 34/2000 de 14 de Marco de 2000, Decreto-lei 57/2003 de 28 de Marco de 2003
Tipo di misura	—
Obiettivo	Decisione recante approvazione della prima fase di riprivatizzazione di Transportes Aereos Portugueses S.A. (riprivatizzazione parziale di Serviços Portugueses de Handling S.A.)
Forma di sostegno	—
Dotazione di bilancio	—
Intensità	La misura non costituisce un aiuto
Durata	—
Settori economici	—
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	—
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	23.11.2005
N. dell'aiuto	N 311/05
Stato membro	Irlanda
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Refund of social security contributions to employers in respect of the employment of seafarers on certain ships
Fondamento giuridico	Social Welfare Act 1997, Social Welfare (Consolidated Contributions and Insurability) (Amendment) (No 2) (Refunds) Regulations, 1997 (as amended)
Tipo di misura	—
Obiettivo	Trasporto marittimo
Forma di sostegno	—
Stanziamento	Fino a 4 milioni di EUR all'anno
Intensità	—
Durata	2004-2010
Settore economico	—
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	—
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	22.3.2006
N. dell'aiuto	N 313/05
Stato membro	Lituania
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Jūrininkų socialinio draudimo įmokų mažinimas
Fondamento giuridico	Istatymo dėl valstybinio socialinio draudimo pakeitimo išstatymo projektas
Tipo di misura	—
Obiettivo	Sostenere il settore marittimo mantenendo la flotta dei trasporti comunitaria e proteggendo l'impiego della gente di mare della Comunità e del SEE imbarcata a bordo di navi comunitarie
Forma di sostegno	—
Stanziamento	Fino a 4,63 milioni di EUR all'anno (27,80 milioni di EUR in 6 anni)
Intensità	—
Durata	1.1.2006-1.1.2012
Settore economico	Trasporto marittimo
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	—
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	19.1.2005
Numero dell'aiuto	N 321/04
Stato membro	Francia
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Aiuto all'industria carboniera francese, destinato a coprire i costi di chiusura per l'esercizio 2004
Fondamento giuridico	Regolamento (CE) n. 1407/2002 sugli aiuti di Stato all'industria carboniera
Tipo di misura	—
Obiettivo	Coprire i costi di chiusura delle ultime miniere per l'esercizio 2004
Forma di sostegno	—
Stanziamento	887,9 milioni di EUR
Intensità	—
Durata	2004
Settore economico	—
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	—
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	22.2.2006
Numero dell'aiuto	N 420/05
Stato membro	Francia
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Allongement de la durée des concessions de sociétés d'autoroutes du Tunnel du Mont-Blanc (ATMB) et du Tunnel Maurice Lemaire (TML/APRR)
Fondamento giuridico	—
Tipo di misura	—
Obiettivo	—
Forma di sostegno	—
Dotazione di bilancio	Per la società APRR: sovvenzione pubblica di 35 000 000 EUR
Intensità	—
Durata	Per la società ATMB: proroga della durata della concessione fino al 2050 Per la società APRR: proroga della durata della concessione fino al 2068
Settori economici	—
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	—
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2007/C 90/03)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio⁽¹⁾. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Domanda di modifica a norma dell'articolo 9 e dell'articolo 17, paragrafo 2

«MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA»

N. CE: IT/PDO/117/0014/20.09.2002

DOP (X) IGP ()

Modifica/Modifiche richieste

Voce(i) del disciplinare

- Nome del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Zona geografica
- Prova dell'origine
- Metodo di ottenimento
- Legame
- Etichettatura
- Condizioni nazionali

Modifica/Modifiche

Descrizione

Oltre alle forme esistente, sono state aggiunte quelle di ovoline, anch'esse tipiche. Il peso minimo è cambiato da 20 in 10 grammi. In relazione alla forma a 'trecce' viene precisato il peso massimo di 3 kg.

Zona geografica

La zona geografica viene integrata con la sua estensione ad:

1. alcuni comuni ad essa contigui della provincia di Latina (Santi Cosma e Damiano) nella Regione Lazio, della provincia di Napoli (Arzano, Cardito, Frattamaggiore, Frattaminore, Mugnano) nella Regione Campania e della provincia di Isernia (Venafro) nella Regione Molise, e
2. alcuni comuni (Manfredonia, Lesina, Poggio Imperiale) e parte d'alcun'altri (Cerignola, Foggia, Lucera, Torremaggiore, Apricena, Sannicandro Garganico, Cagnano Varano, S. Giovanni Rotondo, S. Marco in Lamis) situati nella parte centrale della provincia di Foggia nella Regione Puglia,

tutti comuni o parte di comuni per i quali sono stati riconosciuti sussistenti il legame con il territorio, la prova dell'origine e la tradizione produttiva.

⁽¹⁾ GUL 93 del 31.3.2006, pag. 12.

Metodo di ottenimento

Vengono precisati i requisiti della materia prima e specificate, in dettaglio, le fasi del processo di ottenimento.

Per quanto riguarda la materia prima essa è costituita da latte di bufala intero e fresco; detta precisazione si rende necessaria allo scopo di evitare l'utilizzazione di latte congelato oppure surgelato.

Par quanto riguarda la razza di bufala, viene precisato, sulla base del riconoscimento nazionale di questa razza, che si chiama «razza mediterranea italiana».

Sono stati anche indicati i livelli minimi del contenuto in grasso (alzato dal 7 % al 7.2 %) e in sostanze proteiche (introdotto al livello di 4.2 %), al fine di assicurare l'elevato livello qualitativo del latte.

Relativamente al processo di ottenimento, dopo aver fissato l'intervallo massimo temporale tra la mungitura e l'inizio della lavorazione in caseificio a 60 ore ed aver soppresso l'obbligo di consegna dal latte al caseificio entro la sedicesima ora dalla mungitura, è stato reso esplicito l'eventuale ricorso alla pratica della pastorizzazione e/o termizzazione, che tradizionalmente trovava applicazione quando il circuito dell'utilizzazione del latte crudo era troppo ampio per consentire il mantenimento delle caratteristiche qualitative.

Vengono inoltre meglio descritte le operazioni di lavorazione e di trasformazione della latte nella D.O.P. Mozzarella di Bufala Campana: viene specificato infatti che l'acidificazione del latte e della cagliata è ottenuta per addizione di siero innesto naturale, derivante da precedenti lavorazioni di latte bufala avvenute nella medesima azienda o in aziende limitrofe. Viene anche modificata la temperatura massima di riscaldamento del latte da 36° a 39°. Per quanto riguarda il caglio si è voluto precisare che trattasi di caglio naturale di vitello.

Per quanto riguarda, le caratteristiche del liquido di «governo» nel quale è immesso il prodotto dal momento del confezionamento (che deve essere effettuato nello stesso stabilimento di produzione) fino all'atto dell'immersione al consumo, viene specificato che è acidulo (con la possibilità d'impiegare acido lattico o acido citrico) eventualmente salato.

Etichettatura

Vengono definiti i riferimenti colorimetrici del contrassegno identificativo della denominazione di origine protetta ed alcune indicazioni supplementari, come il riferimento al Regolamento Comunitario (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione.

Sono soppresse le menzioni geografiche aggiuntive previste nel disciplinare di produzione («Piana del Sele», «Piana del Volturno», «Aversana», «Pontina»), ma non constituenti oggetto di protezione comunitaria, a causa della loro inesistente utilizzazione. Inoltre è stato introdotto il divieto di utilizzare nella designazione del prodotto qualificazioni geografiche diverse da «Campana».

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA»

N. CE: IT/PDO/117/0014/20.09.2002

DOP (X) IGP ()

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1. Servizio competente dello Stato membro

Denominazione: Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali

Indirizzo: Via XX Settembre, 20
I-00187 Roma

Tel.: (39) 06 481 99 68

Fax: (39) 06 42 01 31 26

E-mail: QTC3@politicheagricole.it

2. Associazione

Denominazione: Consorzio tutela del formaggio Mozzarella di Bufala Campana

Indirizzo: Viale Carlo III, 128
I-San Nicola la Strada (CE)

Tel.: (39) 0823 42 47 80

Fax: (39) 0823 45 27 82

E-mail: —

Composizione: Produttori/trasformatori (X) altro ()

3. *Tipo di prodotto*

Classe 1.3 — Formaggio

4. Disciplinare

(sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006)

4.1. Nome: «Mozzarella di Bufala Campana»

4.2. Descrizione: La «Mozzarella di Bufala Campana» all'atto dell'immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche:

- orma: oltre alla forma tondeggiante, sono ammesse altre forme tipiche della zona di produzioni, quali bocconcini, trecce, perline, ciliegine, nodini, ovoline;
- peso: varia da 10 a 800 grammi a seconda della forma. Per la forma a trecce è consentito il peso fino a 3 Kg;
- aspetto esterno: colore bianco porcellanato, crosta sottilissima di circa un millimetro con superficie liscia, mai viscida né scagliata;
- pasta: struttura a foglie sottili, leggermente elastica nelle prime otto — dieci ore dopo la produzione ed il confezionamento, successivamente tendente a divenire più fondente; priva di difetti quali occhiature, provocati da fermentazioni gassose o anomale; assenza di conservanti, inibenti e coloranti; al taglio presenza di scolatura in forma di lieve sierosità biancastra, grassa, dal profumo di fermenti lattici;
- sapore: caratteristico e delicato;
- grasso sulla sostanza secca: minimo 52 %;
- umidità massima: 65 %.

4.3. Zona geografica: La zona di provenienza del latte di trasformazione e di elaborazione del formaggio «Mozzarella di Bufala Campana» interessa il territorio amministrativo dei comuni nella provincia di Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Frosinone, Latina, Roma, Foglia, Isernia indicati nel disciplinare di produzione e situati nelle Regioni Campania, Lazio, Puglia e Molise.

4.4. Prova dell'origine: Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e i prodotti in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, dei produttori e dei confezionatori, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da valle a monte della filiera di produzione) del prodotto. La stessa materia prima è accuratamente controllata dall'organismo incaricato in tutte le fasi di produzione. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. Qualora l'organismo di controllo verifichi delle non conformità, anche solo in una fase della filiera produttiva, il prodotto non potrà essere commercializzato con la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana».

4.5. **Metodo di ottenimento:** Il disciplinare prevede tra l'altro che la «Mozzarella di Bufala Campana» sia prodotta esclusivamente con latte di bufala intero fresco. Per la lavorazione è previsto l'utilizzo di latte crudo, eventualmente termizzato o pastorizzato, proveniente da bufale allevate nella zona di produzione delimitata dall'art.2 del disciplinare.

Il latte deve essere trasformato in Mozzarella di Bufala Campana entro la 60^a ora dalla prima mungitura.

L'acidificazione del latte e della cagliata è ottenuta per addizione di siero innesto naturale, derivante da precedenti lavorazioni di latte di bufala avvenute nella stessa azienda o in aziende limitrofe ubicate nella zona di produzione delimitata. La coagulazione, previo riscaldamento del latte ad una temperatura variante da 33° C a 39 °C, è ottenuta per aggiunta di caglio naturale di vitello.

La cagliata, dopo la miscelazione con acqua bollente, viene filata, quindi mozzata e/o formata in singoli pezzi nelle forme e dimensioni previste, che successivamente vengono posti in acqua potabile, per tempi variabili a seconda della pezzatura, fino a rassodamento.

La salatura viene eseguita in salamoia. Segue immediatamente il confezionamento, da effettuarsi nello stesso stabilimento di produzione.

Il prodotto confezionato deve essere mantenuto, fino al consumo finale, nel suo liquido di governo, acidulo, eventualmente salato. L'acidità caratteristica del liquido di governo può essere ottenuta per addizione di acido lattico o acido citrico.

Il prodotto può essere affumicato, ma solo con procedimenti naturali e tradizionali; in tal caso la denominazione di origine deve essere seguita dalla dicitura «affumicata».

4.6. **Legame:** Le province interessate alla DOP rientrano tutte in un territorio considerato omogeneo sotto molti aspetti. Si tratta soprattutto di zone che nel passato erano paludi, oggi scomparse dopo la realizzazione delle grandi bonifiche, attraversate da corsi fluviali di dimensione media o piccola e da numerosi canali che regolano il deflusso delle acque. La natura del suolo è prevalentemente di origine vulcanica ed alluvionale. Il clima è mite, la temperatura media annua oscilla tra i 17,5 °C ed i 16,5 °C, con precipitazioni comprese tra 804 mm e 918 mm. L'allevamento è presente in zone pianeggianti o di bassa collina; le pianure sono circondate da monti che interrompono i venti freddi del settentrione ed il clima è mitigato dalla vicinanza del mare che limita le escursioni termiche. Tali caratteristiche sono da ritenersi uniche sia in Europa che in Italia, in particolar modo l'origine vulcanica del suolo costituito prevalentemente da terre sottratte alle acque tramite bonifica ed infine la presenza di fiumi di piccole e medie dimensioni.

L'allevamento bufalino viene effettuato con il sistema brado e semibrado e nelle aziende d'avanguardia prevale la stabulazione semilibera. Le bufale sono alimentate con foraggi che vengono prodotti in un territorio il cui suolo è di natura alluvionale ed è frammisto a detriti vulcanici. La maturazione della cagliata e del prodotto finito sono influenzati senza ombra di dubbio dai fattori climatici che contribuiscono a conferire alla Mozzarella di Bufala Campana caratteristiche non ripetibili in zone non comprese nel territorio delimitato.

Tali combinazioni di fattori produttivi e pedoclimatici nell'area ristretta a cui si fa riferimento, riescono ad esprimersi al meglio, offrendo al prodotto le sue specifiche e note caratteristiche, che rendono questa produzione unica nel suo genere. Molti documenti confermano che fin dalla fine del 1200 la bufala si allevava nell'Italia meridionale in modo economicamente valido.

4.7. Organismo di controllo:

Denominazione: CSQA S.r.l. Certificazioni

Indirizzo: Via S. Gaetano, 74
I-36016 Thiene (VI)

Tel.: (39) 0445 36 60 94

Fax: (39) 0445 38 26 72

E-mail: csqa@csqa.it

4.8. Etichettatura: Il formaggio DOP «Mozzarella di Bufala Campana» deve recare apposto sulla confezione, all'atto della sua immissione al consumo, il contrassegno, che reca il numero attribuito dall'ente consortile e gli estremi del regolamento comunitario con cui è stata registrata la denominazione stessa, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative.

Il logo della DOP «Mozzarella di Bufala Campana» è rappresentato in alto da un sole rosso a raggera; al centro dal profilo della testa di una bufala in nero; e nella parte inferiore da uno sfondo verde dove campeggia la scritta «Mozzarella di Bufala» di colore bianco; e in basso la dicitura «Campana» nel colore verde.

Le specifiche del logo sono riportate nel disciplinare di produzione.

Il prodotto ottenuto con latte crudo deve riportare in etichetta detta specificazione. E' vietato utilizzare nella designazione e presentazione del prodotto DOP Mozzarella di Bufala Campana ulteriori qualificazioni geografiche.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 90/04)

Data di adozione della decisione	19.7.2006
N. dell'aiuto	NN 53/05
Stato membro	Ungheria
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	A magyar szénipar állami támogatása 2004-2006 között
Fondamento giuridico	A Kormány 2002. március 26-i 1028/2002. (III. 26.) határozata, és a 2002. december 29-i 56/2002. (XII. 29.) rendelet
Tipo di misura	—
Obiettivo	Sicurezza dell'approvvigionamento energetico mediante la produzione di carbone
Forma di sostegno	—
Stanziamento	12 069 819 408 HUF (48 137 970,071 EUR) nel 2004, 10 775 000 000,00 HUF (42 977 598,981 EUR) nel 2005 e 10 053 000,000 HUF (41 315 474 EUR) nel 2006
Intensità	12 069 819 408 HUF (48 137 970,071 EUR) nel 2004, 10 775 000 000,00 HUF (42 977 598,981 EUR) nel 2005 e 10 053 000,000 HUF (41 315 474 EUR) nel 2006
Durata	3 anni
Settore economico	—
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	—
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	21.2.2007
N. dell'aiuto	N 62/05
Stato membro	Italia
Regione	Friuli Venezia Giulia
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Contratto di servizio pubblico per una linea marittima regolare di passeggeri tra la Regione Friuli Venezia Giulia da un lato e la Croazia e la Slovenia dall'altro
Fondamento giuridico	Regolamento per la gestione dei servizi marittimi internazionali di linea tra i porti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e quelli delle limitrofe Repubbliche di Slovenia e Croazia di cui all'articolo 4, comma 129, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1.
Tipo di misura	Contratto di servizio pubblico

Obiettivo	Servizio pubblico
Forma dell'aiuto	Compensazione di servizio pubblico
Stanziamento	1 645 796 EUR
Intensità	—
Durata	5 anni
Settori economici	Trasporto marittimo
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Via Trento, 2 I-34100 Trieste
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	19.7.2006
Numero dell'aiuto	N 330/05
Stato membro	Lituania
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Laiybos bendrovėms taikoma tonažo mokesčio schema
Fondamento giuridico	Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2, 4, 11, 19, 47, 50, 51, 53 straipsnius iš dalies keičiančio ir papildančio bei 38 straipsniu papildančio įstatymo projektas
Tipo di misura	—
Obiettivo	—
Forma di sostegno	—
Stanziamento	2,1 milioni di LTL (0,6 milioni di EUR) all'anno
Intensità	—
Durata	10 anni
Settore economico	Trasporto marittimo.
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Lietuvos Respublikos finansų ministerija J. Tumo – Vaižganto 8a/2 LT-01512 Vilnius Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	16.5.2006
N; dell'aiuto	N 562/05
Stato membro	Italia
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Proroga della durata della concessione della Società Italiana del Traforo del Monte Bianco (SITMN)
Fondamento giuridico	—
Tipo di misura	—
Obiettivo	—
Forma di sostegno	—
Dotazione di bilancio	—
Intensità	—
Durata	Per la società SITMN: proroga della durata della concessione fino al 2050
Settori economici	—
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	—
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	17.11.2006
Numero dell'aiuto	NN 63/06
Stato membro	Germania
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Ausgleich für die Zahlung der Sozialabgaben der Seeleute an Bord von Seeschiffen
Fondamento giuridico	Richtlinien vom 17. Dezember 2003 zur Senkung der Lohnnebenkosten in der Deutschen Seeschifffahrt
Tipo di misura	Aiuto destinato a ridurre gli oneri sociali che gravano sui salari dei marittimi che lavorano a bordo di navi per il trasporto marittimo
Obiettivo:	Esonerare gli armatori dal versamento degli oneri sociali dei marittimi che lavorano a bordo di navi per il trasporto marittimo
Forma di sostegno	Versamento diretto in funzione del numero di marittimi e delle loro qualifiche
Stanziamento	58,2 milioni EUR l'anno
Intensità	—

Durata:	4 anni (2006-2009)
Settore economico	Trasporto marittimo
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	PwC AG New-York Ring 13 D-22297 Hamburg
Altre informazioni	Prolungamento di un regime esistente approvato per la prima volta con decisione della Commissione del 5 giugno 2002, aiuto NN 49/02.

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	6.12.2006
Numero dell'aiuto	N 400/06
Stato membro	Italia
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Aiuti per l'installazione di filtri antiparticolato sugli autobus diesel in Lombardia
Fondamento giuridico	Deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. VIII/2484 dell'11 maggio 2006 avente ad oggetto: «Progetto di assegnazione di contributi per l'installazione di filtri antiparticolato su autobus diesel». Decreto della direzione generale Qualità dell'ambiente n. 6283 del 6 giugno 2006 «Approvazione del bando di assegnazione contributi per l'installazione di filtri antiparticolato su autobus diesel», come modificato dal decreto 10154 del 18.9.2006.
Tipo di misura	—
Obiettivo	Riduzione dell'inquinamento (emissioni di particolato) mediante l'installazione di filtri antiparticolato sugli autobus diesel vecchi e nuovi (I nuovi autobus devono comunque essere conformi alla direttiva 1999/96)
Forma di sostegno	Aiuto per la tutela dell'ambiente
Stanziamento	20 milioni di EUR
Intensità	30% massimo
Durata	Dall'approvazione della Commissione al 31.12.2010
Settore economico	—
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	—
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	22.11.2006
Numero dell'aiuto	N 640/06
Stato membro	Malta
Regione	Border, West, South West and South East regions
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Air Route Development Scheme for Malta
Fondamento giuridico	Civil Aviation Act (Cap 232)
Tipo di misura	—
Obiettivo	—
Forma di sostegno	—
Stanziamento	Spesa annua prevista: 5 milioni di MTL (11,6 milioni di EUR) Spesa globale: 25 milioni di MTL (58 milioni di EUR)
Intensità	Quella prevista al punto 79, lettera f) degli Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali (2005/C 312/01)
Durata	Fino al 30.9.2011
Settore economico	Trasporto aereo
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Ministry for Competitiveness and Communications, Casa Leoni St. Joseph High Road MT-St. Venera CMR 02
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	4.12.2006
Numero dell'aiuto	N 656/06
Stato membro	Francia
Regione	Île de la Réunion
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Prolongation avec modifications du régime N 607/04, tel que modifié par le régime N 236/06, concernant des aides individuelles à caractère social au titre de l'article 87.2 a) du Traité instauré au bénéfice de certaines catégories de passagers des liaisons aériennes reliant la Réunion à la France métropolitaine
Fondamento giuridico	Article 60 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, décret n° 2004-100 du 30 janvier 2004 relatif à la dotation de continuité territoriale instituée par l'article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer, arrêté du 7 février 2006 fixant pour l'année 2006 la répartition de la dotation de continuité territoriale instituée par l'article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer, et délibération n° DAE/2006-0429 du 11 juillet 2006 de la commission permanente du conseil régional de la Réunion portant amélioration du dispositif de continuité territoriale
Tipo di misura	Regime di aiuto

Obiettivo	Favorire l'uscita dall'isolamento dell'Isola della Reunion istituendo, a beneficio di alcune categorie di passeggeri e di residenti dell'isola, un sistema di aiuti di carattere sociale e combattere così gli svantaggi legati all'insularità
Forma di sostegno	Riduzione del prezzo dei biglietti aerei per i viaggiatori — aiuto indiretto alle compagnie aeree
Stanziamento	8,6 milioni di EUR l'anno
Intensità	Tra 50 e 100%
Durata	10 anni
Settore economico	Trasporto aereo
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Conseil régional de la Réunion
Altre informazioni	Decisione di non sollevare obiezioni nei confronti della misura in quanto è compatibile con l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a) del trattato CE e con la comunicazione sugli aiuti di Stato nel settore del trasporto aereo

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

IV

(Informazioni)

**INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E
DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA**

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro⁽¹⁾

24 aprile 2007

(2007/C 90/05)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,3582	RON	leu rumeni	3,3350
JPY	yen giapponesi	161,39	SKK	corone slovacche	33,655
DKK	corone danesi	7,4522	TRY	lire turche	1,8185
GBP	sterline inglesi	0,67930	AUD	dollari australiani	1,6424
SEK	corone svedesi	9,1930	CAD	dollari canadesi	1,5223
CHF	franchi svizzeri	1,6387	HKD	dollari di Hong Kong	10,6154
ISK	corone islandesi	87,58	NZD	dollari neozelandesi	1,8305
NOK	corone norvegesi	8,1030	SGD	dollari di Singapore	2,0566
BGN	lev bulgari	1,9558	KRW	won sudcoreani	1 259,39
CYP	sterline cipriote	0,5820	ZAR	rand sudafricani	9,6035
CZK	corone cecche	28,065	CNY	renminbi Yuan cinese	10,4936
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,3843
HUF	fiorini ungheresi	245,84	IDR	rupia indonesiana	12 344,00
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,6478
LVL	lats lettoni	0,6995	PHP	peso filippino	64,440
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	34,9830
PLN	zloty polacchi	3,7872	THB	baht thailandese	44,191

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

(2007/C 90/06)

Numero dell'aiuto: XA 111/06

Stato membro: Regno Unito

Regione: East of England (Inghilterra orientale)

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Migliorare la competitività del settore agroalimentare dell'Inghilterra orientale

Fondamento giuridico: Section 5 of the Regional Development Agencies Act 1998.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

29 dicembre 2006-31 marzo 2007	120 000 GBP
1º aprile 2007-31 marzo 2008	240 000 GBP
1º aprile 2008-31 marzo 2009	240 000 GBP

Intensità massima dell'aiuto: 100 %

Data di applicazione: 29 dicembre 2006

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 marzo 2009

Obiettivo dell'aiuto: Sviluppo settoriale. Il regime fornirà servizi di informazioni, di consulenza e di formazione per gli agricoltori, le imprese controllate da agricoltori (*farmer controlled businesses — FCBs*) e altre imprese attive nella catena di approvvigionamento agricolo dell'Inghilterra orientale

Il regime offrirà consulenza in materia di cooperazione al fine di potenziare la redditività e l'efficienza delle imprese agricole e contribuire a migliorare la commercializzazione dei prodotti agricoli

L'aiuto sarà versato conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1/2004 e i costi ammissibili riguarderanno i servizi di consulenza e le spese inerenti all'organizzazione dei programmi di formazione.

Settore economico: Il regime è destinato principalmente alle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, in particolare cereali, seminativi e carni rosse. Tuttavia, alcune imprese che operano in altri settori della catena di approvvigionamento agricolo intesa in senso ampio (incluse la trasformazione e la commercializzazione) possono essere ammesse a partecipare. In definitiva, quindi, il regime è aperto alle imprese che producono (o trasformano o commercializzano) cereali e altri seminativi, carni suine, bovine e ovine o prodotti da esse derivati.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

East of England Development Agency
The Business Centre
Station Rd
Histon
Cambridge CB4 9LQ
United Kingdom

Sito web:

http://www.eeda.org.uk/files/Improving_competitiveness.pdf

Informazioni su questo regime possono essere ottenute anche attraverso la pagina centrale del sito britannico dedicato agli aiuti di Stato nel settore agricolo che beneficiano di un'esenzione:

<http://www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm>

Altre informazioni: Il regime sarà aperto alle imprese della catena di approvvigionamento agricolo che trasformano o commercializzano prodotti non elencati nell'allegato 1 del trattato che istituisce la Comunità europea. Gli aiuti a favore di tali imprese saranno erogati conformemente al regolamento 69/2001 sugli aiuti *de minimis* o a qualsiasi altro regolamento che lo sostituisca

I beneficiari non potranno scegliere il prestatore di servizi. Tale incarico sarà svolto dalle *English Farming and Food Partnerships* (EFFP), che sono state selezionate e saranno retribuite secondo i principi di mercato

Firmato e datato a nome del ministero per l'Ambiente, l'Alimentazione e gli Affari rurali (l'autorità competente del Regno Unito)

Neil Marr
Agricultural State Aid Advisor
Defra
8B 9 Millbank
c/o 17 Smith Square
London SW1P 3JR
United Kingdom

Numero dell'aiuto: XA 112/06

Stato membro: Regno Unito.

Regione: North West Regional Development Agency

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Lancashire Tea Company Limited.

Fondamento giuridico: The Governments powers for Regional Selective Assistance (RSA) and Selective Finance for Investment in England (SFIE) are provided in Section 7 of the Industrial Development Act 1982. Section 7(1) of the Act provides for financial assistance to be given on a discretionary basis in order to provide, maintain or safeguard employment in the Assisted Areas (AAs). Offers of assistance in England are subject to the consent of the Treasury.

Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo totale dell'aiuto individuale concesso all'impresa: Sovvenzione di 83 000 GBP nell'ambito del finanziamento selettivo degli investimenti, da pagare in due rate su un periodo di 18 mesi.

Intensità massima dell'aiuto: La sovvenzione SFIE di 83 000 GBP equivale al 30 % delle spese di investimento programmate dall'impresa (276 000 GBP).

Data di applicazione: L'avvio del progetto è previsto per il 29 dicembre 2006.

Durata del programma o del singolo regime di aiuto: La sovvenzione sarà erogata in due rate dopo il conseguimento degli obiettivi relativi alla spesa per investimenti, alla creazione di posti di lavoro e all'incremento della produttività. I pagamenti finali saranno eseguiti il 31 marzo 2009.

Obiettivo dell'aiuto: L'obiettivo è fornire un aiuto di carattere regionale. La sovvenzione è conforme all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, che riguarda gli investimenti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Le spese ammissibili riguardano l'acquisto di un nuovo impianto e di attrezzature, più precisamente una confezionatrice per grosse confezioni (*catering pack machine*), una macchina per avvolgere nella carta stagnola, una macchina per le bustine e attrezzature ausiliarie.

Settore o settori interessati: L'attività principale della *Lancashire Tea Company Limited* è la trasformazione e il confezionamento in bustine di una miscela di tè preparata secondo una particolare formula regionale.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

North West Regional Development Agency
PO Box 37, Renaissance House
Centre Park
Warrington WA1 1XB
United Kingdom

Sito internet:

<http://www.nwda.co.uk/RelatedContent.aspx?area=86&sub-area=252&item=20029190203189955>

Scorrere la pagina e cliccare sul link «Defra State Aid» a destra.

<http://defraweb/farm/policy/state-aid/setup/exempt.htm>

Altre informazioni: La sovvenzione è concessa nell'ambito del regime SFIE di finanziamento selettivo degli investimenti, approvato come aiuto regionale selettivo con il numero N731/2000. La trasformazione dei prodotti di cui all'allegato 1 è tuttavia esclusa dal regime N731/2000. Poiché i prodotti della Lancashire Tea rientrano nell'allegato 1, la sovvenzione è notificata nell'ambito del regolamento (CE) n. 1/2004. La Lancashire Tea Company Ltd ha sede nel Merseyside (obiettivo 1)

Il progetto può altresì beneficiare di regimi di garanzia dei prestiti, che rientrano anch'essi tra gli aiuti di Stato. Gli aiuti cumulati non superano l'intensità massima del 50 %

I particolari relativi agli obiettivi della proposta sono contenuti nella versione integrale del documento.

Firmato e datato a nome del ministero dell'Ambiente, dell'alimentazione e degli affari rurali (*Department of Environment, Food and Rural Affairs*), autorità competente del Regno Unito.

Neil Marr
Agricultural State Aid Advisor
Defra
8B 9 Millbank
c/o 17 Smith Square
London SW1P 3JR
United Kingdom

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 90/07)

Numero dell'aiuto	XE 1/07
Stato membro	Ungheria
Regione	Magyarország teljes területe
Titolo del regime di aiuti	EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusból nyújtott munkahelyteremtő támogatás
Base giuridica	Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. Rendelet
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 7,8 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —
Intensità massima di aiuti	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento
Data di applicazione	1.12.2006
Durata del regime	30.6.2008
Obiettivo	Articolo 4 Creazione di posti di lavoro
Settore economico	Tutti i settori comunitari (!) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pozsonyi út 56. H-1133 Budapest
Altre informazioni	Il programma è finanziato a partire dal meccanismo finanziario del SEE e dal meccanismo finanziario norvegese. Non si fa ricorso ad alcun fondo pubblico ungherese.

(!) Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.

Numero dell'aiuto	XE 3/07
Stato membro	Italia
Regione	Calabria
Titolo del regime di aiuti	Aiuti di Stato a favore dell'occupazione Creazione di posti di lavoro per disoccupati/inoccupati calabresi
Base giuridica	Decisione della Commissione europea C(2000) 2345 dell'8.8.2000 di approvazione del POR Calabria Decisione della Commissione europea C(2000) 5187 di modifica della citata decisione C(2000) 2345 a seguito della revisione di metà periodo
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 16 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —
Intensità massima di aiuti	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento

Data di applicazione	15.12.2006
Durata del regime	31.12.2006
Obiettivo	Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro
	Articolo 5 — Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili
	Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili
Settore economico	Tutti i settori comunitari (!) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Regione Calabria Dipartimento Politiche del lavoro, formazione professionale, politiche sociali, cooperazione e volontariato Piazza Matteotti, 7 I-88100 Catanzaro Dirigente generale: dott. Franco Petramala Tel. (39) 0961 72 76 42 E-mail: f.petramala@regcal.it
Altre informazioni	Il regime di aiuto è cofinanziato ai sensi del Fondo sociale Europeo nell'ambito del POR Calabria 2000/2006. Misure 3.2, 3.4, 3.13.

(!) Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.

Numero dell'aiuto	XE 4/07
Stato membro	Italia
Regione	Veneto
Titolo del regime di aiuti	Aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati e disabili
Base giuridica	Legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27, recante «Disposizioni in materia di tributi regionali», articolo 5
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 2 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —
Intensità massima di aiuti	Conformemente all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento
Data di applicazione	1.1.2007
Durata del regime	30.6.2007
Obiettivo	Articolo 5 Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili; Articolo 6 Occupazione di lavoratori disabili
Settore economico	Tutti i settori comunitari (!) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Regione Veneto Segreteria regionale Bilancio e finanza Direzione Risorse finanziarie Tel. (39) 041 279 11 94 Santa Croce 1187 I-30125 Venezia

(!) Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.

Numero dell'aiuto	XE 5/07
Stato membro	Italia
Regione	Calabria
Titolo del regime di aiuti	Aiuti di Stato a favore dell'occupazione Creazione di posti di lavoro per disoccupati provenienti da aziende e settori in crisi della Calabria
Base giuridica	Decisione della Commissione europea C(2000) 2345 dell'8.8.2000 di approvazione del POR Calabria Decisione della Commissione europea C(2000) 5187 di modifica della citata decisione C(2000) 2345 a seguito della revisione di metà periodo
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 16 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —
Intensità massima di aiuti	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento
Data di applicazione	15.12.2006
Durata del regime	31.12.2006
Obiettivo	Articolo 4 — Creazione di posti di lavoro Articolo 5 — Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili Articolo 6 — Occupazione di lavoratori disabili
Settore economico	Tutti i settori comunitari (⁽¹⁾) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Regione Calabria Dipartimento Politiche del lavoro, formazione professionale, politiche sociali, cooperazione e volontariato Piazza Matteotti, 7 I-88100 Catanzaro Dirigente generale: dott. Franco Petramala Tel. (39) 0961 72 76 42 E-mail: f.petramala@regcal.it
Altre informazioni	Il regime di aiuto è cofinanziato ai sensi del Fondo sociale Europeo nell'ambito del POR Calabria 2000/2006. Misure 3.2.

(¹) Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 90/08)

Numero dell'aiuto	XE 7/07
Stato membro	Italia
Regione	—
Titolo del regime di aiuti	Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 27 dicembre 2006, n. 296 — legge finanziaria 2007) Lavoratrici donne rientrate nella definizione di lavoratore svantaggiato
Base giuridica	Articolo 1, comma 266, lett. e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che introduce il comma 4 sexies all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 1 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —
Intensità massima di aiuti	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento
Data di applicazione	1.1.2007
Durata del regime	31.12.2008
Obiettivo	Articolo 5 Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili
Settore economico	Tutti i settori comunitari (⁽¹⁾) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Ministero dell'Economia e delle finanze Via Pastrengo, 22 I-00187 Roma

(⁽¹⁾) Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.

Numero dell'aiuto	XE 8/07
Stato membro	Italia
Regione	Molise
Titolo del regime di aiuti	Aiuti all'occupazione
Base giuridica	Avviso pubblico (lex specialis) approvato con determinazione direttoriale n. 164 del 23 ottobre 2006, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Molise n. 31 del 31 ottobre 2006
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: —; Importo totale dell'aiuto previsto: 0,62 Mio EUR
Intensità massima di aiuti	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento
Data di applicazione	1.11.2006
Durata del regime	30.9.2008
Obiettivo	Articolo 5 Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili
Settore economico	Tutti i settori comunitari (⁽¹⁾) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Regione Molise — Direzione generale VI ^a Servizio promozione e tutela dell'occupazione e politiche del lavoro Via Toscana, 51 I-86100 Campobasso Tel. (39) 0874 42 43 68 Fax (39) 0874 42 43 69 E-mail: c.iapalucci1197@regione.molise.it

(⁽¹⁾) Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.

Numero dell'aiuto	XE 9/07
Stato membro	Germania
Regione	Bayern
Titolo del regime di aiuti	<p>Förderung von neuen Arbeitsverhältnissen durch Einstellungszuschüsse:</p> <p>Förderung der Einstellung und der betrieblichen Einarbeitung von nicht ausreichend qualifizierten Arbeitslosen in neuen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen durch Einstellungszuschüsse.</p> <p>Die Förderung richtet sich nach der Beschreibung im EPPD zu Ziel 2 Bayern 2000-2006 in Schwerpunkt 2 „Wettbewerbsfähige Unternehmen — zukunftsfähige Arbeitsplätze, Maßnahme 4“ Unterstützung der Modernisierung, der Wettbewerbsfähigkeit und Förderung des endogenen Potenzials, Einzelmaßnahme (e) „Förderung von neuen Arbeitsverhältnissen durch Einstellungszuschüsse an Arbeitgeber“ der Programmernägung zu Ziel 2 Bayern 2000-2006 (Programmregelung)</p>
Base giuridica	<p>BayVwVfG, BayHO (insb. Art. 23 und 44)</p> <p>EPPD zu Ziel 2 Bayern 2000-2006 und Programmernägung zu Ziel 2 (Schwerpunkt 2, Maßnahme 4, Einzelmaßnahme e)</p>
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 0,6 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —
Intensità massima di aiuti	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento
Data di applicazione	22.2.2007
Durata del regime	30.6.2008
Obiettivo	Articolo 5 Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili
Settore economico	Tutti i settori comunitari (!) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Zentrum Bayern Familie und Soziales Hegelstraße 4 D-95447 Bayreuth
Altre informazioni	Il regime di aiuti è cofinanziato con risorse del Fondo sociale europeo.

(!) Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.

Numero dell'aiuto	XE 11/07
Stato membro	Ungheria
Regione	Magyarország egész területe
Titolo del regime di aiuti	Magas hozzáadott értékű tevékenységek munkahelyteremtő beruházásának támogatása, hátrányos helyzetű személyek és megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható bértámogatás, valamint rehabilitációs célú foglalkoztatás támogatása
Base giuridica	A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 16. § és 18. §-a, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkeröpiaci Alapból foglalkoztatási válság helyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 11. §-a, 18. § (1) bekezdés b) pontja és 19/B. §-a
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 78 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —
Intensità massima di aiuti	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento
Data di applicazione	17.2.2007
Durata del regime	30.6.2008

Obiettivo	Articolo 4 Creazione di posti di lavoro; Articolo 5 Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili; Articolo 6 Occupazione di lavoratori disabili
Settore economico	Tutti i settori comunitari (⁽¹⁾) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Szociális és Munkaügyi Minisztérium Alkotmány utca 3. H-1054 Budapest

(¹) Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.

Numero dell'aiuto	XE 12/07
Stato membro	Spagna
Regione	Cantabria
Titolo del regime di aiuti	Ayudas de desarrollo rural para determinadas zonas con riesgo de despoblamiento
Base giuridica	Sección 7 ^a de la Orden GAN/8/2007, de 23 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2007 de las ayudas de desarrollo rural para determinadas zonas con riesgo de despoblamiento (BOC nº 43, de 1 de marzo de 2007)
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 0,1 Mio EUR; Importo totale dell'aiuto previsto: —
Intensità massima di aiuti	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 5 e all'articolo 6 del regolamento
Data di applicazione	2.3.2007
Durata del regime	31.12.2013
Obiettivo	Articolo 4: Creazione di posti di lavoro; Articolo 5: Assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili; Articolo 6: Occupazione di lavoratori disabili
Settore economico	Tutti i settori comunitari (⁽¹⁾) ammissibili agli aiuti a favore dell'occupazione
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de Cantabria Conserjería de Ganadería Edificio Europa E-39011 Santander (Cantabria) Tfno (34) 942 20 78 60

(¹) Ad eccezione del settore della costruzione navale e di altri settori oggetto di norme specifiche stabilite dai regolamenti e dalle direttive che disciplinano tutti gli aiuti di Stato a tali settori.

PROCEDURA MALTESE PER L'ATTRIBUZIONE DI DIRITTI DI TRAFFICO

(2007/C 90/09)

Conformemente all'articolo 6 del regolamento 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi, la Commissione europea pubblica la procedura nazionale seguito riportata affinché sia diffusa presso tutti i detentori comunitari di diritti di traffico interessati, nella misura in cui essi siano limitati da accordi in materia di servizi aerei stipulati con paesi terzi.

Diritti di traffico intracomunitario

In conformità del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, è autorizzato a esercitare diritti di traffico sulle rotte fra Malta e la Comunità un vettore aereo in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da uno Stato membro in conformità del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio.

Diritti di traffico per voli fra Malta e paesi terzi

Le richieste presentate al direttore dell'aviazione civile da vettori qualificati al fine di esercitare i diritti di traffico disponibili saranno approvate automaticamente a condizione che non ci siano restrizioni quanto al numero di vettori designati o alla frequenza.

L'attribuzione di diritti di traffico limitati, stabiliti nel quadro di accordi bilaterali conclusi fra Malta e paesi terzi in materia di servizio aereo, si effettua conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 847/2004 relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi.

i) Ammissibilità

Un vettore può aspirare a esercitare tali diritti se:

- sulla base del suo capitale e della sua organizzazione, può essere considerato un vettore comunitario (ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92);
- soddisfa le norme di sicurezza richieste ed è sotto il controllo normativo effettivo delle autorità competenti della Comunità;
- ha sede a Malta.

ii) Obiettivi

A Malta l'attribuzione di diritti di traffico limitati viene effettuata in conformità dei seguenti obiettivi:

- il mantenimento di un elevato livello di sicurezza e di protezione ambientale;
- l'ottimizzazione dei vantaggi per i consumatori mediante la fornitura di servizi aerei economici, efficienti e competitivi;
- la garanzia della continuità del servizio;
- lo sviluppo del turismo a Malta;
- la minimizzazione dell'insularità geografica e la massimizzazione della connettività internazionale.

iii) Trasparenza

L'attribuzione dei diritti di traffico limitati viene effettuata sulla base di una procedura volta a garantire che tutte le parti aventi un legittimo interesse abbiano la possibilità di manifestarsi. Per tale motivo la procedura e le informazioni sulla disponibilità di diritti di traffico limitati vengono regolarmente pubblicate sul sito web del Dipartimento dell'aviazione civile (DCA). Il direttore inoltre informa il pubblico, mediante il sito web del dipartimento, in merito a tutte le trattative bilaterali previste in materia di servizio aereo. Un vettore che si senta leso dalla decisione adottata in merito all'attribuzione di diritti di traffico limitati ha il diritto di presentare ricorso al comitato dei ricorsi per i diritti di traffico.

iv) *Non discriminazione*

Tutti i vettori in possesso di un certificato di operatore aereo e di una licenza d'esercizio (denominata anche licenza di servizio aereo) sulla base del regolamento (CEE) n. 2407/92, rilasciati da Stati membri della CE, e che sono stabiliti a Malta, possono chiedere l'attribuzione di diritti di traffico.

I criteri di valutazione comprenderanno, pur senza limitarsi ad essi, le caratteristiche specifiche della rotta e in particolare il suo contributo potenziale allo sviluppo del turismo a Malta, la promozione degli scambi fra Malta e i paesi terzi, la qualità del servizio proposto, il miglior rapporto qualità/prezzo offerto agli utilizzatori, e gli investimenti effettuati o da effettuare sulla rotta.

v) *Monitoraggio e assegnazione di diritti di traffico attribuiti*

I diritti di traffico non possono essere trasferiti da un vettore all'altro e possono essere revocati dal direttore. Un operatore a cui è stato concesso un diritto di traffico deve attivare il nuovo servizio entro termini ragionevoli e perde i diritti se non può dimostrare che un eventuale ritardo nell'utilizzo sia stato dovuto a circostanze eccezionali al di fuori del suo controllo.

vi) *Procedura*

Quando i diritti di traffico sono limitati e possono interessare a più di una compagnia aerea, per la loro attribuzione si applica la seguente procedura:

- (1) Il vettore interessato deve presentare individualmente al direttore una richiesta per la gestione dei servizi aerei sulla rotta specifica.
- (2) Al fine di garantire la continuità del servizio, verrà data preferenza a un vettore che gestisce già una rotta specifica rispetto ad altri richiedenti, a condizione che tale vettore possa continuare a esercitare efficacemente i diritti di traffico assegnati.
- (3) Quando due o più vettori presentano nuove richieste di gestire la stessa (nuova) rotta, il vettore che offre il servizio migliore ha la priorità ed è autorizzato a continuare a esercitare i diritti di traffico a condizione che vengano sfruttati efficacemente.
- (4) Salvo in circostanze impreviste o al di fuori del suo controllo, un vettore che non attiva tutti i servizi per cui ha presentato richiesta per un anno o una stagione sarà penalizzato al momento del rinnovo della richiesta di gestione della stessa rotta nell'anno o stagione successivi e può perdere il diritto a gestire tale rotta.
- (5) Non si considera che un vettore che gestisce servizi su una rotta specifica su base stagionale abbia messo fine ai suoi servizi alla fine della stagione di esercizio, né che abbia perso il diritto di gestire in seguito tale rotta, tranne il caso in cui non gestisca servizi per un periodo di oltre 12 mesi.
- (6) Si terrà conto dell'attrezzatura e del livello di servizio da fornire sulla rotta.
- (7) Per procedere a una valutazione dell'attribuzione di diritti di traffico limitati, il direttore invita tutti i vettori potenzialmente interessati a comunicargli la propria posizione nel corso di un'udienza privata.
- (8) Il direttore comunica la decisione di accettazione o rifiuto di attribuzione di diritti di traffico entro 30 giorni a decorrere dalla fine delle udienze di cui sopra.

vii) *Canoni*

La concessione di diritti di traffico (approvazione della rotta) è soggetta al versamento di un canone ai sensi dei regolamenti sull'aviazione civile (licenze del trasporto aereo) (canoni) (avviso legale 429 del 2004).

Modulo di candidatura

La richiesta di gestione di servizi aerei su un rotta specifica deve essere effettuata mediante il modulo apposito che può essere scaricato dal sito web del dipartimento dell'aviazione civile DCA website Air Transport Section Forms and Circulars.

Normativa applicabile

Legge sull'aviazione civile 1972 (modificata) — capitolo 232

Regolamenti sull'aviazione civile (concessione di licenze per il trasporto aereo), 2004 — LN 78/2004

Regolamenti sull'aviazione civile (concessione di licenze per il trasporto aereo) (Canoni), 2004 — LN 429/2004

Regolamenti sull'aviazione civile (ripartizione di diritti di traffico), 2007 — LN 23/2007

Regolamenti (CEE) n. 2407/92, (CEE) n. 2408/92, (CE) n. 847/2004

J. SULTANA
Direttore generale
Aviazione civile

26 febbraio 2007

«L.N. 23 del 2007

LEGGE SULL'AVIAZIONE CIVILE

(CAP. 232)

Regolamenti sull'aviazione civile (ripartizione di diritti di traffico), 2007

In virtù dei poteri conferiti dall'articolo 3 della legge sull'aviazione civile il Ministro per la competitività e la comunicazione ha emanato le seguenti disposizioni:

1. Il titolo delle presenti disposizioni è regolamenti sull'aviazione civile (ripartizione di diritti di traffico), 2007.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi, la ripartizione dei diritti di traffico fra vettori comunitari ammissibili viene effettuata dal direttore dell'aviazione civile mediante una procedura trasparente e non discriminatoria.
3. (1) Un ricorso viene presentato al comitato dei ricorsi per i diritti di traffico contro decisioni adottate ai sensi del regolamento 2 dal direttore dell'aviazione civile.
 - (2) Il diritto di presentare ricorso spetta alla parte lesa dalla decisione.
 - (3) Il ricorso al comitato può essere presentato per uno dei seguenti motivi:
 - (a) è stato commesso un errore grave di sostanza;
 - (b) si è verificato un errore procedurale grave;
 - (c) è stato commesso un errore di diritto;
 - (d) è stata commessa un'illegalità grave, fra cui mancanza di ragionevolezza o di proporzionalità.
 - (4) Il comitato motiva la sua decisione e la porta a conoscenza del pubblico, omettendo, se lo ritiene appropriato per motivi di sicurezza commerciale o riservatezza, i nomi delle persone coinvolte o qualsiasi altra informazione.
 - (5) Nel decidere su un ricorso nel quadro del presente regolamento il comitato può
 - a) respingere il ricorso; oppure
 - b) annullare la decisionee se annulla la decisione, il comitato rimanda la questione al direttore dell'aviazione per l'attuazione.
4. (1) È previsto un comitato dei ricorsi per i diritti di traffico, di seguito "il comitato", composto da tre membri, uno dei quali, dotato di esperienza giuridica, svolge le funzioni di presidente.
- (2) I membri del comitato sono nominati dal Ministro responsabile dell'aviazione civile per il periodo precisato nella lettera di nomina e l'incarico può essere rinnovato per ulteriori periodi che il ministro ritenga appropriati.

- (3) Un membro del comitato può essere ricusato o astenersi per tutti i motivi per cui può essere ricusato o astenersi un giudice ai sensi dell'articolo 734 del Codice di organizzazione e procedura civile. In tal caso il ministro nomina membro del comitato in sostituzione del membro ricusato o astenutosi una persona che disponga delle stesse qualifiche.
5. (1) Il comitato è competente per esaminare e decidere in merito a qualsiasi ricorso presentato in conformità delle disposizioni di tali regolamenti e, fatto salvo il regolamento 6, le decisioni del comitato sono definitive e vincolanti.
- (2) Nell'esercizio delle sue funzioni il comitato può invitare chiunque ad apparire e produrre prove o presentare documenti, e il presidente ha il potere di far prestare giuramento. Il comitato può nominare esperti per fornire consulenze su questioni tecniche pertinenti per la sua decisione.
- (3) Ai fini suddetti il comitato ha gli stessi poteri riconosciuti per legge alla prima camera del tribunale civile.
- (4) Il comitato regolamenta le proprie procedure.
6. (1) Una parte ricorrente che si sente lesa da una decisione del comitato può, su una questione di diritto, presentare ricorso alla Corte di appello (giurisdizione inferiore) costituita in conformità dell'articolo 41(6) del Codice di organizzazione e procedura civile, mediante richiesta presentata alla cancelleria di tale tribunale entro trenta giorni dalla data in cui la decisione gli è stata notificata.
- (2) All'archiviazione degli atti giudiziari relativi ad appelli ai sensi del presente regolamento si applicano i canoni previsti nella tabella A del Codice di organizzazione e procedura civile.»

V

(Pareri)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso n. COMP/M.4602 — Atlas Copco/Dynapac)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 90/10)

1. In data 18.4.2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Atlas Copco AB («Atlas Copco», Svezia) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Dynapac («Dynapac», Svezia) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per Atlas Copco: fornitura di soluzioni industriali per la produttività, come attrezzature per aria compressa e gas, generatori, attrezzature per edilizia e settore minerario, strumenti industriali e sistemi d'assemblaggio, nonché servizi relativi per l'aftermarket,
- per Dynapac: produzione e distribuzione di attrezzature per lastricatura e compattazione.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 139/2004 del Consiglio⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni relative all'operazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4602 — Atlas Copco/Dynapac, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.

ALTRI ATTI

CONSIGLIO

Avviso all'attenzione delle persone, entità e organismi che sono stati inclusi dal Consiglio nell'elenco delle persone, entità e organismi cui si applica l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) 423/2007 del Consiglio (Allegato V)

(2007/C 90/11)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone, entità e organismi che figurano nell' allegato della decisione 2007/242/CE del Consiglio del 23 aprile 2007 (¹).

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone, le entità e gli organismi che figurano nell'elenco summenzionato soddisfano i criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (²) e di conseguenza essi sono stati inclusi, dalla decisione di cui sopra, nell'allegato V di tale regolamento. Tale regolamento prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone, entità o organismi in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.

Si attira l'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato III del regolamento, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articoli 8, 9 e 10 del regolamento).

Le persone, le entità o gli organismi in questione possono presentare una richiesta al Consiglio, insieme ai documenti giustificativi, volta ad ottenere il riesame della decisione che li include nell'elenco summenzionato.

Le eventuali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo: Consiglio dell'Unione europea, (Segretariato generale), Rue de la Loi 175, B-1048 Bruxelles.

Si attira inoltre l'attenzione sulla possibilità per ogni persona, entità o organismo interessato di impugnare la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, conformemente alle condizioni previste dall'articolo 230, paragrafi 4 e 5 del trattato che istituisce la Comunità europea.

(¹) GUL 106 del 24.4.2007, pag. 51.
(²) GUL 103 del 20.4.2007, pag. 1.